



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica / Amministrativa / Operativa

Unità Organizzativa Tecnica

Piazzale Premuda, n. 19 - Piombino (LI) - 57025

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000 e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

Modifica all'Ordinanza n. 67 in data 3 maggio 2023
“Regolamento delle attività del Terminale FSRU Piombino”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino:

- VISTO** il Decreto in data 24 marzo 2023, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso obbligatorio il servizio di rimorchio per le navi destinate nella Darsena Nord del porto di Piombino o dalla stessa provenienti;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 67 in data 3 maggio 2023 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il *“Regolamento delle attività del Terminale FSRU Piombino”*;
- VISTO** il foglio protocollo numero 32263 in data 23 settembre 2025, con il quale questo Comando ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite della Capitaneria di Porto di Livorno, la proposta di modifica al Decreto di obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Piombino, di cui alla precedente premessa, e gli atti ivi richiamati;
- VISTO** il dispaccio protocollo numero 21447 in data 8 ottobre 2025, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato copia del proprio Decreto in pari data, che modifica l'articolo 1 comma 2 del Decreto di obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Piombino del 24 marzo 2023;
- VISTA** la Circolare n. 21932 in data 14 ottobre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rubricata *“Servizi tecnico nautici. Disciplina dei procedimenti di competenza delle Autorità Marittime”*;
- RITENUTO** necessario, rendere esecutive le modifiche al regime di obbligatorietà del servizio di rimorchio per le navi destinate nella Darsena Nord del porto di Piombino o dalla stessa provenienti, approvate con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8 ottobre 2025;
- VISTI** gli articoli 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1
(Modifiche)

1. Dalle **ore 00:01 del 15 ottobre 2025** sono rese esecutive le modifiche all'articolo 18 comma 1 del *“Regolamento delle attività del Terminale FSRU Piombino”* (d'ora in poi

“Regolamento”), approvato con la propria Ordinanza n. 67 in data 3 maggio 2023 e successive modifiche e integrazioni, meglio di seguito indicate.

2. L'articolo 18 comma 1 del Regolamento, è così sostituito:

“In ossequio a quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propri Decreti (allegati 6 e 6-bis), nel porto di Piombino il servizio di rimorchio è obbligatorio per le navi destinate all'ormeggio nella Darsena Nord o dalla stessa provenienti, secondo le disposizioni di seguito indicate:

a) Nave FSRU: ingresso e uscita con almeno n. 4 (quattro) rimorchiatori;

b) Nave FSRU: in presenza della stessa all'interno del porto di Piombino, deve essere garantita la disponibilità h 24, 7 giorni su 7, di almeno n. 2 (due) rimorchiatori;

c) Nave metaniera (LNG Carrier), destinata ad affiancarsi alla nave FSRU: ingresso e uscita con almeno n. 4 (quattro) rimorchiatori; per unità di lunghezza fuori tutto fino a 180 metri, qualora a giudizio del pilota di servizio le condizioni meteo marine in atto lo consentano, potrà essere ridotto il numero di rimorchiatori impiegati a n. 3 (tre);

d) Unità diverse da FSRU e LNGC:

- Unità > 80 m l.f.t. ≤ 120 m l.f.t. n. 2 (due) rimorchiatori - riducibili a n. 1 (uno) rimorchiatore qualora a giudizio del pilota di servizio le condizioni meteo marine in atto lo consentano;*
- Unità > 120 m l.f.t. e ≤ 150 m l.f.t. n. 2 (due) rimorchiatori;*
- Unità > 150 m l.f.t. e ≤ 180 m l.f.t. n. 3 (tre) rimorchiatori - riducibili a n. 2 (due) qualora a giudizio del pilota di servizio le condizioni meteo marine in atto lo consentano;*
- Unità > 180 m l.f.t. n. 3 (tre) rimorchiatori.*

Le unità diverse da FSRU e LNGC, destinate alla banchina “Briccole”, con l.f.t. fino a 110 m e dotate di doppia elica o monoelica con bow thruster sono esentate dall'obbligo del servizio di rimorchio. Sono inoltre esentate le navi aventi l.f.t. fino a 80 m.

In ogni caso, l'Autorità Marittima può imporre l'impiego di ulteriori rimorchiatori qualora particolari condizioni lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto o della navigazione.”

3. Al Regolamento, è aggiunto l'allegato denominato “6 bis”, parte integrante anche del presente provvedimento.

Articolo 2 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti altresì civilmente e penalmente responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

Piombino (LI), 14 ottobre 2025

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco MERICO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 14, comma 1bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii.;

VISTI gli articoli 4, 16 e 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto in data 24.3.2023 con cui è stata disciplinata l'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Piombino;

VISTA la nota n. 32263 del 23.9.2025, trasmessa per il tramite della Capitaneria di porto di Livorno con nota n. 165481 del 6.10.2025, con cui l'Ufficio circondariale marittimo di Piombino propone la modifica del comma 2 dell'articolo 1 del vigente decreto di obbligatorietà sopra citato;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dall'Autorità marittima e, in particolare, dei pareri favorevoli espressi dalle associazioni di categoria interessate e dell'intesa con la competente Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale

DECRETA

Articolo 1- Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto datato 24.3.2023 è sostituito dal seguente: "Le unità diverse da FSRU e LNGC, destinate alla banchina "Briccole", con l.f.t. fino a 110 m. e dotate di doppia elica o monoelica con bow thruster sono esentate dall'obbligo del servizio di rimorchio. Sono inoltre esentate le navi aventi l.f.t. fino a 80 m.".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
08.10.2025
09:04:50
GMT+01:00



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it